



AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE DI GARA (N. 8)

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico e architettonico da restituire in modalità bim, verifica preventiva dell'interesse archeologico, progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim, per il restauro del bene demaniale denominato "Cinta muraria di Giglio Castello" (GRD0033), situato nel Comune di Isola del Giglio – CUP: G61H17000290001 CIG: 793307870F

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di agosto (05/08/2019) alle ore 10:45, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A., il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 2019/1520/RI del 22/07/2019 della Direzione Regionale Toscana Umbria dell'Agenzia del Demanio, incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara, composto come segue:

- Ing. Silvia Vignati – Presidente del Seggio;
- Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente;
- Rag. Sara Zatterri – Componente.

Nella data e nell'ora di avvio della procedura, attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori il Presidente invia un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell'inizio dei lavori.

Tanto premesso, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio, dà inizio alle operazioni di valutazione delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa nell'ordine indicato nel verbale n. 1, provvedendo a scaricare la relativa documentazione, mediante apposita funzione del Portale e a salvare sul Server aziendale in una sezione con accesso riservato ai membri del Seggio di gara, rilevando quanto di seguito riportato:

N	DENOMINAZIONE	ESITO
11	R.T.P. costituendo INGEGNERI RIUNITI S.P.A. (Mandataria: INGEGNERI RIUNITI S.P.A./Mandanti: ARCHIMEDE SRL, ETS S.R.L., SOCIETÀ COOPERATIVA DI PROFESSIONISTI SRL, POLEIS SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.	ESCLUSO
NOTE/MOTIVAZIONI		
L'operatore partecipa quale Raggruppamento costituendo di tipo misto. La mandataria Ingegneri Riuniti Spa, eseguirà in misura maggioritaria il servizio con riferimento alla prestazione principale di cui alla Categoria/ID Opere S04 insieme alle mandanti ETS Srl e Archimede Srl. Le prestazioni secondarie di cui alla Categoria/ID Opere E22 saranno eseguite dalla mandataria e dalle mandanti ETS Srl, Coop. Ianus Srl e, per quanto attiene l'attività archeologica preventiva, dalla mandante Poleis Soc. Coop. La mandante ETS srl, inoltre, dichiara di eseguire l'attività di relazione geologica e relative indagini		



[Handwritten signatures]

e prove geologiche.

Per quanto attiene i requisiti, la mandataria possiede integralmente il fatturato globale di cui al par. 7.2 lett.d) del Disciplinare.

Per quanto attiene i requisiti di al par. 7.3. lett. e) del Disciplinare, la mandataria e le mandanti del raggruppamento attestano il possesso dei requisiti relativi a lavori e servizi per entrambe le categorie/ID Opere S04 ed E22.

Con riferimento ai requisiti di cui al par. 7.3 lett. f) del Disciplinare, i servizi di punta sia della Categoria/ID Opere S04 sia della categoria/ID Opere E22, per importi lavori e per servizi vengono assicurati dalla mandataria INGEGNERI RIUNITI Spa e dalla mandante ETS Srl.

Dall'esame della domanda di partecipazione emerge che con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro risulta omessa l'indicazione della sezione dei rispettivi Albi di appartenenza. Il Seggio, ai fini di economia procedimentale, provvede ad effettuare una verifica sul sito dei rispettivi Albi di competenza, all'esito della quale risulta l'iscrizione richiesta dal punto 7 del Disciplinare.

Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per "[30%.] [100% attività di laboratorio; noli a caldo ed indagini nei limiti consentiti dal codice]".

Dall'esame delle dichiarazioni integrativa (all. III) della mandataria INGEGNERI RIUNITI Spa e della mandante ETS Srl, il Seggio rileva che entrambi gli operatori non hanno reso - non avendo opzionato tra le caselle "sì" e "no", bensì barrato integralmente - la dichiarazione circa il punto II: *"di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016)"*.

Con riferimento alla mandante Soc. Coop.va lanus Srl, il Seggio rileva quanto segue: dall'esame del DGUE emerge che l'operatore economico nella Parte III sez. C non ha reso - non avendo opzionato tra le caselle "sì" e "no", bensì barrato integralmente - la dichiarazione circa la sottoposizione ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del d.lgs 50/2016: *"b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale"*; inoltre, nella domanda integrativa (all. III) non si evince l'indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci. Tuttavia, il Seggio rileva il dato in quanto espressamente dichiarato nel DGUE, parte IV, sez. C.

Dall'esame del DGUE si rileva che Archimede srl, pur dichiarando di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, omette di indicare il motivo di tale esenzione.

Dall'esame del DGUE di Poleis emerge che l'operatore economico nella Parte III sez. C non ha reso - non avendo opzionato tra le caselle "sì" e "no" - la dichiarazione circa la sottoposizione ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del d.lgs 50/2016: *a) fallimento; "b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale"*; non ha reso - non avendo opzionato tra le caselle "sì" e "no" - dichiarazioni circa la presenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice. L'operatore economico flagga l'opzione "no" alla domanda *"ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?"*, dichiarando di aver - per l'importo 6.158,92 euro - ricevuto in data 11/7/2019, a mezzo PEC, comunicazione da parte della Agenzia delle Entrate - Riscossione *"(n. 09780201900126288000- fascicolo n. 2019/000381047) in merito a presunte irregolarità sui saldi IVA e IRES relativi agli anni 2012, 2014 e 2015. Poiché secondo l'operatore tali somme NON sono dovute è in corso una interlocuzione con l'Agenzia tramite delegati dell'operatore economico"*. Il medesimo operatore non compila la sezione della dichiarazione integrativa relativa al *"caso di estinzione del debito tributario o previdenziale"*.

Il Seggio rileva che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs 50/2016, nella versione in vigore al momento della pubblicazione del bando di cui alla presente procedura, la fattispecie in esame non costituisce causa di esclusione, non sussistendo allo stato i presupposti della definitività dell'accertamento della violazione.

Con riferimento alla mandante Poleis società a.r.l, il Seggio rileva, altresì, quanto segue: è stata presentata una dichiarazione integrativa (all. III) sottoscritta dal sign. Francesco Laddaga, legale rappresentante della stessa, senza tuttavia indicare espressamente la società per la quale la

dichiarazione viene rilasciata; inoltre viene selezionata la dichiarazione attestante la natura di soggetto di cui all'art. 45 del codice in relazione alle attività per le quali ne è ammessa la partecipazione e non già dei soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs n. 50/2016. Come precisato nella domanda di partecipazione, detta mandante intende eseguire l'attività di archeologia preventiva, appartenendo l'Archeologo alla compagine sociale della stessa. Dalla Domanda di partecipazione risulta chiaramente che il soggetto partecipante al R.T.P. è la Poleis società a.r.l e non l'archeologo Emiliano Tondi, socio-professionista della mandante. Nella presente procedura assume rilievo ai fini dell'ammissione la forma giuridica dell'O.E. partecipante, considerato che, ai sensi del paragrafo 5 del Disciplinare "Soggetti ammessi", è consentita la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs 50/2016. Ai sensi di tale disposizione, alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti: professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria e architettura, società comunque costituite da simili professionisti. All'interno del predetto paragrafo del disciplinare si dispone espressamente che solo con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo di campioni e l'esecuzione delle stesse (che devono essere rese necessariamente da un laboratorio qualificato ai sensi del d.p.r. n. 380/2001) è ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 let. a) del d.lgs 50/2016.

Nel caso di specie non è, quindi, possibile soprassedere alla dichiarazione effettuata dalla società Poleis società a.r.l, che per sua attestazione non garantisce la presenza dell'archeologo nelle forme richieste, posto che lo stesso appartiene alla compagine di una società non rientrante tra quelle di cui all'art. 46 cit.

Si tratta di una autonoma causa di esclusione non superabile mediante soccorso istruttorio.

Per quanto sopra, viene disposta l'esclusione dell'operatore della procedura, soprassedendo all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le restanti irregolarità e carenze rilevate dal Seggio di gara.

Il Presidente alle 13:22 dichiara la sospensione della seduta pubblica, aggiornando i lavori del Seggio alle ore 14:30 della data odierna.

Si segnala che nel corso delle operazioni di gara la sessione aperta sul Portale è scaduta, ma il Seggio ha provveduto all'espletamento delle relative attività analizzando la parte di documentazione dell'O.E. precedentemente scaricata e salvata sul server aziendale.

Alle ore 15:06 il Presidente dichiara l'apertura della seduta pubblica di gara, proseguendo con la valutazione della documentazione prodotta dal concorrente n. 12

N	DENOMINAZIONE	ESITO
12	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	AMMESSO CON RISERVA
NOTE/MOTIVAZIONI		
L'operatore SIDOTI Srl partecipa quale società di ingegneria, come singolo concorrente, ed eseguirà il servizio con riferimento alla prestazione principale di cui alla Categoria/ID Opere S04, nonché la secondaria di cui alla Categoria/ID Opere E22. Il concorrente dichiara di voler fare ricorso al subappalto per le prestazioni relative alle attività di laboratorio entro il limite massimo del 30%. Per quanto attiene i requisiti, il concorrente dichiara di possedere il fatturato globale di cui al par. 7.2 lett.d) del disciplinare. Il concorrente dichiara altresì il possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) del disciplinare, relativi a lavori e servizi per entrambe le categorie/ID Opere S04 ed E22 e dei requisiti di cui al par. 7.3 lett. f) del disciplinare. Dall'esame della domanda di partecipazione emerge che viene indicato quale Responsabile delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 50/2016, il		

Dott. Fabio Nieddu; risulta, tuttavia, omesso di indicare il titolo di studio posseduto dallo stesso e - come previsto al punto 7.1 del disciplinare - l'iscrizione *"nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del Ministero dei Beni e delle attività culturali di cui all'art. 25, c. 2 del d.lgs 50/2016"*, avendo indicato genericamente un numero di abilitazione alla *"valutazione archeologica"*.

Nella domanda di partecipazione il concorrente barra integralmente la parte relativa all'autorizzazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura in caso di accesso; tuttavia omette di scegliere la dichiarazione alternativa di *"aver indicato specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale"*.

Il Seggio rileva che nella Dichiarazione integrativa (all. III) il concorrente non ha reso - non avendo opzionato tra le caselle "sì" e "no" - la dichiarazione circa il punto II: *"di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016)"*.

La restante documentazione è conforme alle prescrizioni della *lex specialis* di gara.

In ragione delle irregolarità sin qui rilevate, si rimette alla Stazione Appaltante la richiesta al concorrente di regolarizzazione/integrazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016 della documentazione prodotta.

Il Seggio passa alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente n. 13

N	DENOMINAZIONE	ESITO
13	R.T.P. costituendo JAFF ASSOCIATI (Mandataria: JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA /Mandanti: DIACON SRL - ARCH. MARIA GRAZIA SINOPOLI - GEOL. FRANCO BULGARELLI - DIACON SRL, ARCHITETTO MARIA GRAZIA SINOPOLI)	AMMESSO CON RISERVA
NOTE/MOTIVAZIONI		
L'operatore partecipa quale Raggruppamento costituendo di tipo orizzontale. La mandataria Jaff Associati Ingegneria e Architettura, eseguirà in misura maggioritaria il servizio per una quota del 36%. La mandante DIA.CON srl dichiara di eseguire, per una quota del 35%, la verifica preventiva di interesse archeologico nonché le attività attinenti prelievi e prove di caratterizzazione dei materiali. L'Arch. Maria Grazia Sinopoli, per una quota del 25,6%, dichiara di eseguire l'attività di rilievo architettonico, fotografico e il Geol. Franco Bulgarelli, per una quota del 3,4%, dichiara di eseguire l'attività di relazione geologica e le relative indagini e prove. Il concorrente dichiara di non volersi avvalere del subappalto per alcuna attività e, pertanto, nemmeno per le prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del dpr n. 380/2001. Il Seggio rileva che è stata presentata una dichiarazione integrativa (all. III) sottoscritta dal Sign. Vitale Jacopo Giuseppe, legale rappresentante della mandante Dia.Con srl, senza tuttavia indicare espressamente la società per la quale la dichiarazione viene rilasciata; nello stesso documento viene selezionata la dichiarazione attestante la natura di società di ingegneria (art. 46 co. 1 lett. c). Tuttavia da un controllo effettuato d'ufficio da parte del Seggio, la medesima società non risulta iscritta nell'elenco delle società di ingegneria e professionali consultabile nella sezione dedicata sul sito dell' Anac. Considerato che, ai sensi del paragrafo 5 del Disciplinare "Soggetti ammessi", è consentita la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs 50/2016, il Seggio ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla natura giuridica della società Dia.Con srl. Il Seggio rileva inoltre, che, nel Dgue della Dia.Con srl, l'operatore economico: ha flaggato l'opzione "no" alla domanda <i>"ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di"</i>		

stabilimento?” senza rendere ulteriore dichiarazione integrativa in merito; non ha reso - non avendo opzionato tra le caselle “si” e “no - la dichiarazione circa la sottoposizione ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del d.lgs 50/2016: “b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”; pur dichiarando di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, omette di indicare il motivo di tale esenzione.

Dall'esame della domanda di partecipazione del RTP costituendo emerge quanto segue.

Viene indicato il Dott. Massimo Pianigiani quale Archeologo, in qualità di socio e dipendente della Società Cooperativa Archeologica A.R.A., a sua volta socia della mandante DIA.CON srl. Il Seggio rileva che: lo stesso non viene dichiarato espressamente “*Responsabile dell'attività di verifica preventiva di interesse archeologico*”, né viene attestata l'iscrizione del medesimo professionista all'elenco degli operatori abilitati di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016 come richiesto dal Disciplinare. Risulta, pertanto, necessario acquisire chiarimenti: circa la natura del rapporto professionale, richiesto dal par. 7.1 del Disciplinare, fra la mandante Dia.Con srl e l'Archeologo Massimo Pianigiani e in merito alla natura giuridica della Società Cooperativa Archeologica A.R.A. al fine di verificare l'appartenenza delle stesse ai soggetti rientranti nell'art. 46 del d.lgs n. 50/2016.

Tra i componenti del gruppo di lavoro viene indicato genericamente il “*Laboratorio di Analisi materiali lapidei e geologia applicata, dell'ambiente e del paesaggio LAM (Dia.Con srl) – Referente scientifico: Prof Carlo Alberto Garzonio Dia.Con srl – DST Dipartimento di Scienze della Terra via La Pira n. 4 – 50121 Firenze*”. Tale indicazione generica viene confermata anche nel DGUE della società con la formula che segue: “*Laboratorio LAM - Materiali lapidei e Geologia applicata, dell'ambiente e del paesaggio – Università degli Studi di Firenze Referente Scientifico: Prof. Carlo Alberto Garzonio*”, senza che tuttavia venga fornita indicazione di specificazione. Il Seggio rileva che non vengono dichiarati: i dati identificativi del Laboratorio e la relativa natura giuridica; il possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del dpr n. 380/2001.; la modalità con la quale il Laboratorio “*sia inserito in maniera stabile nella struttura operativa*” del RTP concorrente come espressamente previsto dal par. 5 del Disciplinare di gara.

Il Seggio rileva altresì che con riferimento ai Patti di integrità delle mandanti Dia.Con Srl e Geol. Franco Bulgarelli è stato omesso di opzionare la dichiarazione sulla sussistenza o meno delle relazioni di parentela.

Con riferimento al possesso dei requisiti speciali il Seggio rileva quanto segue.

La mandataria Jaff Associati Ingegneria e Architettura è in possesso del requisito “*fatturato globale minimo*” di cui al punto 7.2. d), che risulta soddisfatto con riferimento al raggruppamento nel complesso. In relazione al requisito di cui al punto 7.3 lett e) nella tabella riportata nel DGUE dichiara: importi dei lavori per l'elenco dei servizi in S04 Strutture che soddisfano quanto richiesto nel disciplinare con l'apporto della mandante Dia.Con Srl; un importo di corrispettivi per l'elenco dei servizi in S04 Strutture che non soddisfa il requisito di gara in quanto la quota di partecipazione non risulta in misura maggioritaria, come previsto al punto 7.4 del disciplinare; importi dei lavori per l'elenco dei servizi in E22 Edilizia che soddisfano integralmente quanto richiesto nel disciplinare; importi dei corrispettivi per l'elenco dei servizi in E22 Edilizia che soddisfano integralmente quanto richiesto nel disciplinare.

La stessa mandataria riguardo al requisito di cui al Punto 7.3 lett f) nella tabella riportata nel DGUE dichiara: importi dei lavori per servizi di punta per la categoria S04 Strutture che soddisfano integralmente quanto richiesto nel disciplinare; importi dei lavori per servizi di punta per la categoria E22 Edilizia che soddisfano integralmente quanto richiesto nel disciplinare; importi dei corrispettivi per servizi di punta per la categoria E22 Edilizia che soddisfano integralmente quanto richiesto nel disciplinare; un importo dei corrispettivi per servizi di punta per la categoria S04 Strutture che non soddisfa i requisiti richiesti in quanto non raggiunge la quota maggioritaria dei

servizi di punta. Inoltre, anche unitamente all'apporto della mandante Dia.Con Srl, i due servizi di punta non raggiungono l'importo minimo richiesto.

La mandante Dia.Con Srl, nel proprio DGUE, relativamente alle prestazioni per cui concorre (S04 Strutture ed E22 Edilizia), dichiara importi di corrispettivi di servizi che, tuttavia, non risultano soddisfare quanto richiesto nel disciplinare al Punto 7.3 e). Nella fattispecie la mandante non dichiara importi relativi a lavori e corrispettivi per l'elenco dei servizi in E22 Edilizia.

La mandante Arch. Maria Grazia Sinopoli nel proprio DGUE, relativamente alle prestazioni per cui concorre (S04 Strutture ed E22 Edilizia), non soddisfa i requisiti relativi al punto 7.3 e) del disciplinare, dato che dichiara un unico importo che fa capo a una colonna denominata genericamente "importi", senza specificare se trattasi di lavori ovvero corrispettivi di servizi, né la Cat./ID Opere di appartenenza. Per la medesima quantità dichiara genericamente un anno di riferimento senza specificare la data di conferimento dell'incarico e ultimazione del servizio, come richiesto nel disciplinare.

In ragione delle irregolarità sin qui rilevate, si rimette alla Stazione Appaltante la richiesta al concorrente di regolarizzazione/integrazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016 della documentazione prodotta.

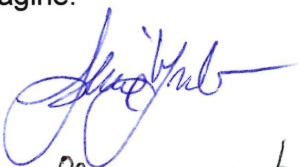
Il Presidente alle 18:28 dichiara chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori del Seggio alle ore 10:30 del 27 agosto 2019.

Si segnala che nel corso delle operazioni di gara la sessione aperta sul Portale è scaduta, ma il Seggio ha provveduto all'espletamento delle relative attività analizzando la parte di documentazione dell'O.E. precedentemente scaricata e salvata sul server aziendale.

La sospensione delle operazioni di gara e la data della prossima seduta vengono comunicate ai concorrenti attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori nella piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A.

Il presente verbale si compone di 6 (sei) pagine.

Ing. Silvia Vignati – Presidente del Seggio;



Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente;



Rag. Sara Zatteri – Componente.

